



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 63 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2011/59 CC NAS RG del 04.04.2011

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2011/59 CC NAS RG del 04.04.2011, ore 13,00, redatto presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Ragusa, dal Mar. Ca. ARMATORE Vincenzo a seguito di ispezione amministrativa a carattere igienico sanitario effettuata in data 12.03.2011, unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe, presso l'azienda zootecnica con allevamento suino (Cod. Az. IT 006RGF12), corrente in Modica, C/da Fargione s.n.;

Visto che la suddetta ispezione è avvenuta alla presenza del conduttore della Azienda sopra generalizzata, Sig. FEDE Domenico nato a Pozzallo il 19.04.1953 ed ivi residente in via Martoglio n.° 8, padre del titolare dell'Azienda zootecnica omonima Sig. FEDE Enrico, entrambi obbligati in solido;

Atteso che a carico del Sig. FEDE Enrico nato a Modica il 29.05.1984 ed ivi residente in C/da Fargione- via Vanella 126 n.° 6, nella qualità di titolare dell'azienda (Cod. Az. IT 006RGF12) è stata rilevata la violazione di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1760/2000, secondo le disposizioni del DPR 19 ottobre 2000 n.° 437 e del D.M. 31.01.2002 e sanzionata dall'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 58/2004 che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo"* per *"avere, nella predetta qualità, omissso di comunicare all'autorità competente entro 7 giorni tutti i movimenti di animali della specie bovina, relativamente all'arrivo in azienda di n.° 3 capi (identificati con m.a. IT088990210959-60-61)"*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n.° 58/2004 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 600,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **600,00**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista per ogni capo (€. 200,00 x 3 capi bovini), entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 30.04.2011, ore 15,00, a Marina di Modica, presso la Stazione dei Carabinieri, mediante consegna nelle mani del Sig. FEDE Enrico, nella qualità di titolare della Azienda zootecnica omonima, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **600,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


Dato atto che il verbale di contestazione non risulta notificato al Sig. FEDE Domenico quale obbligato in solido;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto che il verbale di contestazione n.° 2011/59 CC NAS di Ragusa è pervenuto a questa ASP, quale Autorità competente ai sensi del D.D.G. n.° 01185 del 13.06.2013, con Posta certificata PEC dell'Avvocatura del Comune di Modica, quale Autorità competente *pro tempore* ed acquisita al prot. gen. n.° E-0011423 del 22.05.2015;

Atteso che con nota n.° 22521 del 22.05.2015 l'Avvocatura del Comune di Modica, già Autorità Competente all'epoca dell'accertamento della violazione, comunicava che in riferimento ai verbali nn. 2011/52-53-59 CC NAS RG del 04.04.2011 *non risultano presentati scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81*;

Accertato, pertanto, che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. FEDE Enrico, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);



Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 30,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

al Sig. FEDE Enrico, in premessa generalizzato, nella qualità di Titolare dell'Azienda zootecnica (Cod. Az. IT 006RGF12), il pagamento della somma totale di €. **630,00** (euro seicentotrenta/00), €. 210,00 x 3 capi bovini, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 630,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 696,00 (euroseicentonovantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **FEDE Enrico**, nella qualità di titolare, nato a Modica il 29.05.1984 ed ivi residente in **C/da Fargione, via Vanella 126 n.° 6**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa, cap 97100 via Perlasca n.° 2 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 15 GIU. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



